

REGIONE SICILIANA
PROTOCOLLO D'INTESA

TRA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

E
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22/1/2004 N.42 E S.M.I. SUGLI INTERVENTI FINANZIATI COL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020 IN ATTUAZIONE AL REGOLAMENTO CE 1305/2013.

PREMESSO

- Che sussiste l'esigenza di accelerare i tempi di attuazione degli interventi finanziati a carico delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

CONSIDERATO

- che l'articolo 149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio dispone che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
- che con Reg. n. 74/2009 la Commissione ha considerato prioritari, a livello comunitario, gli interventi per la tutela e l'incremento della biodiversità e dei valori paesaggistici, stabilendo l'obbligo d'inserimento degli stessi nelle azioni contemplate dai Piani di Sviluppo Rurale degli Stati membri;
- che il PSR 2014-2020 della Regione Sicilia prevede, diverse tipologie d'investimenti finalizzati esclusivamente al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, tra l'altro anche diretti al miglioramento del paesaggio agrario e alla tutela della biodiversità;
- che tale obiettivo coincide con le strategie contemplate dalle Linee Guida del Piano paesaggistico regionale approvate con il D.A. 6080 del 21 maggio 1999 nonché con le finalità proprie dei Piani paesaggistici d'ambito vigenti;
- che le disposizioni attuative del PSR Sicilia 2014 -2020 (parte generale - misure non connesse alla superficie o agli animali), prevedono, pena l'esclusione della domanda di contributo, l'obbligo di presentazione di progetti immediatamente cantierabili e, quindi, provvisti di tutte le autorizzazioni necessarie per l'inizio dei lavori;

- che l'art. 16 della L.R. 30 aprile 1991 prevede la possibilità di concludere accordi tra le pubbliche amministrazioni, per "disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune";
- che, al fine di accelerare i tempi di attuazione degli interventi meglio descritti in seguito, è opportuno predeterminare le tipologie di intervento che ricadono nella previsione dell'articolo 149 del citato decreto legislativo n.42/2004 e s.m.i., anziché attendere la determinazione di volta in volta resa dalla Soprintendenza competente sulla fattispecie concretamente sottoposta al suo esame;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente protocollo è stipulato in applicazione dell'art. 16 della L.R. 30 aprile 1991, al fine di accelerare i tempi di attuazione degli interventi finanziati a carico delle Misure del PSR Sicilia 2014-2020.

Art. 2

Gli interventi, riportati nell'allegato A al presente protocollo, che sono esclusivamente oggetto di finanziamento da parte dell' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, non necessitano di autorizzazione paesaggistica preventiva, purché realizzati con le modalità esecutive previste per ogni singola tipologia d'intervento.

Tuttavia, i soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno inviare, almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori, apposita comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio.

Ricevuta la comunicazione, la Soprintendenza, ove lo ritenga necessario ed entro la scadenza del termine di cui sopra, potrà richiedere la relativa documentazione o effettuare un sopralluogo.

Nei casi in cui il beneficiario si identifica con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, l'attestazione che gli interventi rientrano tra quelli contemplati dall'art. 149 del D.Lgs. 42/2004, verrà redatta dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3

Per gli altri interventi che sono esclusivamente oggetto di finanziamento da parte dell' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, si impegna a emanare un'apposita direttiva ai propri uffici affinché a tali istanze, in considerazione della ristrettezza dei tempi di esecuzione, venga data priorità assoluta.

Art. 4

I sottoscrittori si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza, per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti anche nelle attività propedeutiche alla fase esecutiva. In particolare, nello svolgimento delle attività di propria competenza, gli stessi assumono l'impegno a: procedere periodicamente alla verifica del protocollo d'intesa e, se opportuno, concordarne i necessari adattamenti ed aggiornamenti; rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale nelle diverse fasi procedurali; utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla vigente normativa.

Art 5

Il presente protocollo d'intesa ha durata per tutto il periodo di validità del PSR Sicilia 2014-2020, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio, inoltre qualora fosse necessario potrà essere integrato o modificato.

Il presente protocollo verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a cura del Dipartimento Regionale dell' Agricoltura, nonché nei siti web istituzionali delle Amministrazioni firmatarie.

Palermo 1 AGOSTO 2016



IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
AUTORITA' DI GESTIONE
PSR SICILIA 2014-2020
Gaetano Cimo

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Gaetano Pennino

ALLEGATO A

ELENCO OPERE REALIZZABILI CON LE MISURE DEL PSR SICILIA 2014/2020 IN ZONE CON VINCOLO PAESAGGISTICO E/O ARCHEOLOGICO NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PREVENTIVA.

Interventi non soggetti ad autorizzazione (articolo 149 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) (...), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
 - a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

OPERE	MODALITA' ESECUTIVE
Ripristino della viabilità	Consiste in interventi di manutenzione della viabilità sul tracciato plano-altimetrico esistente, degradata dall'abbandono, dal passaggio di mezzi agricoli o erosa dalle acque piovane. L'intervento, che deve essere limitato alla larghezza del tracciato esistente, può riguardare la pulitura dalle erbe infestanti, eliminazione di buche e/o dossi, la realizzazione di cordone (con una serie di pietre contigue che delimitano il tracciato avendo cura che i massi siano ammorsati nel terreno), ricarica della pista con materiale inerte, rullatura e/o costipamento, opere per lo sgrondo delle acque piovane (canalette laterali in pietra o altro materiale tipico della zona) tagliate trasversali (in pietra o legno), ripristino del sottofondo con ghiaia, rifacimento pavimentazione naturale in terra stabilizzata o selciatura con pietrame reperibile in loco, piccole opere per il sostegno laterale o trasversale.
Ripristino di sentieri, piste ciclabili, percorsi naturalistici	Il ripristino va effettuato su tracciati esistenti, per una larghezza massima di ml. 1,20 e consiste in opere di ripulitura da infestanti, adattamento del percorso con colmatare di eventuali buche o avvallamenti, la realizzazione di cordone (con una serie di pietre contigue che delimitano il tracciato avendo cura che i massi siano ammorsati nel terreno), ricarica della pista con materiale inerte, opere per lo sgrondo delle acque piovane (canalette laterali in pietra o altro materiale tipico della zona) tagliate trasversali (in pietra o legno), e l'adeguamento alla conformazione del terreno anche con realizzazioni di alzate pedonabili in legno, ripristino del sottofondo con ghiaia, rifacimento pavimentazione naturale in terra stabilizzata, piccole opere per il sostegno laterale o trasversale. Per l'attraversamento di prati umidi o piccoli corsi d'acqua potrà essere consentito approntare un guado con materiale ad alto coefficiente di filtrazione, in modo da mantenere il piano di calpestio più asciutto possibile, in alternativa si possono approntare dei passaggi su tondelli e/o tavole di legno.
Opere di salvaguardia e sicurezza dei fruitori	Rientrano in tale tipologia i parapetti e/o staccionate (in legno), le funi corrimano (in corda), da realizzarsi nei luoghi esposti e in prossimità di passaggi particolarmente frequentati. La loro messa in opera è finalizzata a opere di salvaguardia e sicurezza dei fruitori e dovrà essere realizzata con tecniche costruttive di basso impatto ambientale.
Cartellonistica	Lungo la viabilità, i sentieri, le piste ciclabili e i percorsi naturalistici è obbligatoria la realizzazione di un'adeguata segnaletica. La cartellonistica va eseguita in maniera sobria, utilizzando il legno come materiale primario, e può consistere in tabellone o pannello d'insieme (max cm. 140x110), tabella segnavia (cm. 55x15), tabella informativa (cm. 25x15). La segnaletica va posta nei punti critici (inizio percorsi, bivi, ecc.) e nel raggio visuale di chi percorre il tracciato, in modo da non rendere visibili due segnali successivi contemporaneamente. Le tabelle devono rimanere a lato del sentiero e non sporgere con la punta verso la sede dello stesso, non vanno fissate su piante o su muri di edifici tradizionali, né in prossimità di capitelli, crocifissi, edicole o altri elementi architettonico-culturali, dai quali vanno tenuti ad adeguata distanza.
Punti di osservazione per bird watching	I camminamenti, anche in legno, dovranno essere opportunamente schermati e i punti di osservazione dell'avifauna dovranno essere posizionati, in modo da recare il minore disturbo possibile; quest'ultimi dovranno essere realizzati utilizzando opportuni mascheramenti in legno e/o materiale vegetale, comunque non ancorati al terreno.
Ricostruzione di tipologie	Possono essere ammessi, previa autorizzazione degli enti competenti la ricostruzione e/o il

tradizionali	ripristino di tipologie tradizionali del paesaggio agroforestale, utilizzate come ricoveri di persone e/o animali o per l'esecuzione di lavorazioni in campagna e nel bosco quali pagliai, marcati, niviere, fornaci, etc., da utilizzare per scopi divulgativi o didattici.
Realizzazione di punti d'informazione	Possono essere realizzati casotti in legno, anche prefabbricati, all'ingresso del bosco o all'inizio dei percorsi, prevedendo la distribuzione di materiale stampato (guide, cartine, percorsi, etc.) utile per la fruizione del sito.
Realizzazione o ripristino di giardini botanici e spazi aperti	Sono ammissibili interventi per la realizzazione o il ripristino di giardini botanici, con essenze tipiche ed autoctone o di strutture all'aperto, per fini didattici e divulgativi, finalizzate, anche, alla conoscenza degli elementi tradizionali legati alle lavorazioni in campagna e nei boschi o agli antichi mestieri connessi alle attività agricole.
Luoghi di sosta	Possono essere predisposti lungo i sentieri, le piste ciclabili, i percorsi naturalistici, in zone pianeggianti dotate sia di spazi aperti, che di zone ombreggiate, ed essere dotati di elementi essenziali, quali panche, tavoli, cestini per rifiuti, punti d'ombra, punti approvvigionamento d'acqua e punti fuoco, realizzati assemblando materiali del luogo rispondendo ai principi di sobrietà progettuale e di rispetto dell'ambiente, con esclusione di manufatti prefabbricati.
Recupero, tutela, creazione e ripristino di biotopi, habitat naturali e naturalistici terrestri, acquatici e ripariali	La tutela può comprendere opere di protezione di aree di particolare interesse conservazionistico, al fine d'impedire l'accesso incontrollato sia con recinzioni (paletti di castagno e rete a maglia larga), staccionate (in legno dal semplice disegno geometrico) o siepi arbustive. Per quanto riguarda gli ambienti ripariali e lungo i corsi d'acqua, possono essere realizzati effettuando la rinaturazione delle sponde, con interventi di protezione al piede delle sponde dissestate od in frana, con strutture spontaneamente rinaturabili; il restauro dell'ecosistema ripariale, compresa la piantumazione di essenze autoctone, con esclusione d'interventi sulla vegetazione già esistente; la costituzione di fasce vegetali polispecifiche, mediante l'utilizzo di specie autoctone provenienti da materiale di moltiplicazione regionale, con esclusione d'interventi sulla vegetazione perenne già esistente.
Investimenti finalizzati alla sosta della fauna stanziale e migratoria	Possono essere effettuati investimenti per la realizzazione di elementi idonei alla riproduzione, al rifugio e alla protezione della fauna selvatica, con la possibilità di impiantare o recuperare essenze vegetali perenni, con lo scopo di migliorare le disponibilità alimentari, e incrementare le aree di rifugio, di protezione e riproduzione delle specie selvatiche.
Realizzazione o ripristino di piccole opere di sistemazione idraulico-forestali come drenaggi, muretti a secco, brigliette in pietra e in legno, fascinate morte, etc. ed altri opportuni interventi di ingegneria naturalistica all'interno dei rimboschimenti esistenti o nei boschi di neoformazione, su scarpate e piccole aree acclivi in erosione.	Gli interventi ammessi sono i seguenti: • ripristino di gradonate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate; • recupero e consolidamento di palificate semplici o doppie; • recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di muretti in pietra; • recupero e consolidamento di brigliette, soglie o di altre piccole opere di difesa trasversale lungo gli impluvi naturali; • recupero e consolidamento di drenaggi, fossi di guardia e canalette di dimensione ed estensione limitata; • recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di opere di consolidamento spondale eseguite con legno, pietrame, piantagioni e/o inerbimenti lungo gli impluvi naturali. Gli interventi di recupero e consolidamento o di realizzazione ex-novo di tali opere sono finalizzati a garantire e preservare l'efficienza e controllare il deflusso delle acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni, onde evitare l'instaurarsi di fenomeni erosivi localizzati. Sono altresì finalizzati a creare microambienti utili alla fauna selvatica. E' escluso l'utilizzo di calcestruzzo.
Realizzazione e ripristino di muretti a secco	Al fine di favorire la biodiversità, sono consentiti la realizzazione e/o il ripristino di muretti a secco o la posa di pietrame di adeguata dimensione, per il sostegno di scarpate e terrazzamenti già esistenti, per il contenimento dell'erosione e per la delimitazione dei fondi, mediante l'impiego di pietrame locale o assimilabile secondo le tipologie e le regole costruttive tradizionali. Il pietrame, prima della messa in opera, deve essere ripulito dal terriccio e dall'humus, inoltre l'intervento dovrà tenere conto dei requisiti di stabilità, sia nel dimensionamento della base di appoggio, anch'essa in pietrame, che dello spessore ed altezza del muro. E' raccomandata la realizzazione di accorgimenti, per consentire il transito della fauna di piccola taglia. Sono esclusi gli interventi che richiedono l'utilizzo di leganti di qualsiasi genere (es. malte cementizie). Sono, altresì, esclusi gli interventi in cui l'utilizzo del pietrame abbia funzione soltanto di rivestimento.
Creazione e ripristino di boschetti, macchia mediterranea, nonché di	Al fine di favorire la biodiversità, sono consentiti il ripristino o la realizzazione di formazioni vegetali ripariali e di macchia mediterranea, nonché il ripristino e la creazione di boschetti con relativo sottobosco, costituiti da appezzamenti con vegetazione arborea e/o arbustiva

formazioni vegetali, fasce di vegetazione e/o siepi, alberi isolati	tipiche della macchia mediterranea, di superficie inferiore a 0,50 ettari. Le formazioni dovranno essere realizzate rispettando l'andamento delle curve di livello, in prossimità di fossati, laghetti, torrenti, valloni, calanchi, al fine di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria. Gli interventi ammissibili sono: ripulitura del terreno, ripristino fallanze, estirpazione e sostituzione di essenze non vitali, riceppatura e/o tramarrature di ceppaie deperienti, diradamento e sfollo dei polloni soprannumerari e/o deperienti, risanamento fitosanitario, potature straordinarie, slupatura, acquisto e messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone. Si precisa che le nuove realizzazioni delle suddette tipologie vegetazionali, devono essere previste avendo riguardo alla tutela di habitat e biotopi di pregio già esistenti.
Impianto di fasce di vegetazione non produttive, comprese le siepi, costituite da essenze autoctone o storicamente presenti nei territori interessati. Sono esclusi i fruttiferi, gli eucalipti e i pioppi ibridi euroamericani.	Le fasce di vegetazione, aventi funzione ambientale e non produttiva, dovranno essere realizzate rispettando l'andamento delle curve di livello, in prossimità di fossati, laghetti, torrenti, valloni, calanchi, al fine di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria. Le fasce di vegetazione, dovranno avere una larghezza almeno di 3 metri; il rapporto tra specie arboree ed arbustive, dovrà assicurare un'incidenza non superiore al 30% di specie arboree, con una densità minima di 25 piante ogni 100 metri quadrati. Dovranno essere adottati sistemi e tecniche d'impianto idonei ed opportuni accorgimenti per favorire l'attecchimento e la buona riuscita dell'impianto. A tal fine è opportuna la costituzione di una striscia non coltivata, al fine di prevenire i danni da incendio e consentire le lavorazioni annuali contro il diffondersi delle erbe infestanti. E' consentita anche la realizzazione di recinzioni fisse di protezione a confine delle aree a pascolo, preferibilmente mediante l'utilizzo di staccionate in legno o, in alternativa, di paletti in legno e reti a maglie larghe, di altezza fuori terra massima di m. 1,50, escludendo l'utilizzo del filo spinato.
Conservazione di alberi isolati o in filare .	Gli interventi ammissibili sono: ripulitura del terreno, ripristino fallanze, estirpazione e sostituzione di essenze non vitali, riceppatura e/o tramarrature di ceppaie deperienti, diradamento e sfollo dei polloni soprannumerari e/o deperienti, risanamento fitosanitario, potature straordinarie, slupatura, acquisto e messa a dimora di specie arboree ed arbustive per la sostituzione dell'essenze deperite.
Rinaturalizzazione di aree degradate	Nelle aree degradate, è consentita la parziale o totale rinaturalizzazione, tenendo conto di specifici studi vegetazionali e floristici, non per un semplice "ripristino a verde", ma per la realizzazione delle condizioni ecologiche necessarie per l'innescio di processi, tendenti verso ecosistemi evoluti ed elevata biodiversità. Gli interventi consistono nella eliminazione dei fenomeni di degrado presenti nell'area, la bonifica del sito, il ripristino del suolo agrario, la sistemazione del terreno e il successivo insediamento della vegetazione naturale. E' obbligatorio, in tale intervento, il ripristino della vegetazione arborea e arbustiva autoctona, qualora presistente; al riguardo dovranno essere seguiti i criteri previsti per le formazioni vegetali.